



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI  
VIA CAVOUR, 5 - 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot. n. P **717** / 4106 sott. 40/A  
Allegati: 2

Roma, **30 GIU. 2006**

## LETTERA-CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 - *Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi* - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'Allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato emanato il regolamento riportato in oggetto (che entra in vigore il 1° luglio) il cui campo di applicazione è ristretto ai depositi che alimentano utenze che non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16 febbraio 1982. Tale limitazione è motivata da una duplice necessità: garantire un'effettiva semplificazione amministrativa e non abbassare il livello di controllo in presenza di installazioni complesse. Nel caso di depositi a servizio di attività obbligate a richiedere il CPI, infatti, il responsabile è tenuto in ogni caso a seguire le procedure previste dagli artt. 2 e 3 del DPR n. 37/1998; pertanto, in tale circostanza, da un lato non avrebbe significato estendere l'intervento di semplificazione, in quanto riguarderebbe soltanto una delle attività per le quali deve essere rilasciato il certificato, e d'altro canto è essenziale, nell'ambito dell'espressione del parere di conformità sul progetto, poter valutare ogni possibile interazione tra diversi fattori di rischio, ivi compreso il deposito di GPL.

La semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, che, una volta rilasciato, conserva la periodicità stabilita dal DM 16 febbraio 1982 per l'attività 4b). Si fa notare come con l'emanazione del DM 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli